

# Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventi** addì **21 (ventuno)** - del mese di **dicembre** alle ore **15:09 in video conferenza**, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

**RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 DEL TUEL, DI UN DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – SEZIONE LAVORO n. 000055/2020 PUBBLICATA IN DATA 24/07/2020**

	F	C	A	N		F	C	A	NP
				PV					V
VECCHI Luca					SACCHI Stefano				Si
AGUZZOLI Claudia Dana	Si				SALATI Roberto				Si
BRAGHIROLI Matteo	Si				VARCHETTA Giorgio				Si
CANTERGIANI Gianluca	Si				VINCI Gianluca				Si
CASTAGNETTI Fausto	Si				BASSI Claudio				Si
CORRADI Davide	Si				RUBERTELLI Cinzia				Si
DE LUCIA Dario					PANARARI Cristian				SI
FERRARI Giuliano	Si								
FERRETTI Paola	Si								
GENTA Paolo	Si								
GHIDONI Riccardo	Si								
IORI Matteo	Si								
MAHMOUD Marwa	Si								
MONTANARI Fabiana	Si								
PEDRAZZOLI Claudio	Si								
PIACENTINI Lucia	Si				----- Assessori -----				<b>Presenti</b>
RUOZZI Cinzia	Si				PRATISSOLI Alex				No
VERGALLI Christian	Si				BONVICINI Carlotta				No
PERRI Palmina	Si				CURIONI Raffaella				No
BURANI Paolo	Si				DE FRANCO Lanfranco				Si
BENASSI Giacomo					MARCHI Daniele				Si
AGUZZOLI Fabrizio				SI	RABITTI Annalisa				No
BERTUCCI Gianni				SI	SIDOLI Mariafrancesca				Si
SORAGNI Paola				SI	TRIA Nicola				No
MELATO Matteo				Si					
RINALDI Alessandro				Si					

Consiglieri **Presenti:** **30** Assessori presenti: **3**

**Favorevoli:** **18**

**Contrari:** **8**

**Astenuti:** **0**

**Non partecipano la voto** **4**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 In data 31/03/2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nonché la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e relativi allegati.
- l'art. 194 del TUEL dispone al comma 1 lett. a):  
*1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:  
a) sentenze esecutive;  
..omissis..*

**L' Art. 47 del vigente regolamento di contabilità dispone in caso di “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio” al comma 2:**

*“2. L'adozione della proposta consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio è di competenza del Responsabile del servizio al quale è riconducibile il sorgere del debito. La proposta è corredata da una relazione che evidenzia, in particolare, la natura del debito e i fatti che lo hanno originato, le ragioni giuridiche che stanno alla base della sua legittimità e la documentazione eventualmente acquisita. La relazione indica anche le risorse finanziarie a copertura delle spese ed eventualmente formula un piano di rateizzazione. In carenza della copertura finanziaria può essere attivata la procedura a salvaguardia degli equilibri di bilancio.”*

- Il medesimo articolo dispone al comma 4:

*“4. Le proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio devono obbligatoriamente essere corredate del preventivo parere dell'organo di revisione ed essere trasmesse alla competente Procura regionale della Corte dei conti. A tale adempimento provvede il Segretario generale entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della relativa deliberazione”*

**Considerato che:**

- la dottrina e la giurisprudenza contabile (Ministero dell'Interno e Osservatorio sulla finanza locale) concordano nel ritenere che il debito fuori bilancio sia *“...un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali...”* (Ministero dell'Interno F.L. 21/1993);
- il debito fuori bilancio si configura, pertanto, come un'obbligazione perfezionatasi nell'ordinamento civilistico indipendentemente da una specifica previsione di bilancio, in violazione delle norme che disciplinano il procedimento di spesa, e che sussiste pur in assenza di specifico impegno contabile;
- l'art. 194 del T.U.E.L. n. 267/2000 individua quali debiti fuori bilancio riconoscibili dall'ente locale quelli espressamente enunciati in una elencazione, ritenuta tassativa nel Principio contabile n.2 nel

testo approvato dall'Osservatorio per la finanza locale del Ministero dell'Interno il 18/11/2008, e che comprende le sentenze esecutive;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL :

- costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;
- Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- Diversamente dalle ultime indicazioni dei giudici contabili sulla possibilità del pagamento dei debiti fuori bilancio originati da sentenze esecutive prima del loro formale riconoscimento in consiglio comunale, la Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 4/2018, indica che il riconoscimento e la copertura finanziaria del debito fuori bilancio spettano, in via esclusiva e non delegabile, al solo Consiglio Comunale;
- Con il D.lgs. 118/2011 il relativo principio applicato n. 4/2 ha formalizzato i criteri per una corretta contabilizzazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti, stabilendo che essi vanno sempre imputati

all'esercizio di scadenza, anche se riconosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio e rilevati in sede di rendiconto, mediante correlata riduzione del risultato di amministrazione;

Dato atto che:

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;
- il riferimento alle sole sentenze esecutive è giustificato nel ritenere in esse già perfezionato l'obbligo di pagare, in conseguenza dell'esecutività delle stesse e che per questo il debito nascente da sentenza esecutiva si distingue da tutte le altre ipotesi previste dall'art. 194 succitato, in quanto si impone all'ente in forza di una statuizione giudiziale che contiene in sé il riconoscimento della sua legittimità;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Richiamato:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 ID del 07/02/2017 con cui si conferiva formale autorizzazione a resistere in un giudizio promosso avanti al Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, da "...omissis..." con ricorso notificato in data 30/01/2017 ed acquisito al n. 9325/2017 di P.G., con cui "...omissis..." chiedeva il riconoscimento dell'avvenuto demansionamento e risarcimento danni;
- che il ricorso vedeva convenuti l'Amministrazione Comunale nonché i Dirigenti (contro interessato) del servizio di assegnazione di parte ricorrente,
- che il ricorso, iscritto al n.33/17 R.G. del Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Lavoro, è stato deciso con sentenza n. 55/2020 pubblicata in data 24/07/2020, (allegato non pubblicabile) .
- Nella medesima sentenza il giudice, in parte rigettava le richieste della controparte e in parte accoglieva parzialmente le pretese di parte ricorrente ed in particolare:

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n.33/2017 R.G., così provvede :

- Accerta la sussistenza del demansionamento del dipendente da settembre 2016 a luglio 2017 e per l'effetto condanna il Comune di Reggio Emilia a corrispondere a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

- Rigetta le altre domande proposte dalla parte attrice;
- Condanna il Comune di Reggio Emilia in persona del Sindaco pro tempore a rifondere al dipendente le spese processuali che liquida nella somma di euro 6.000,00 per compensi ed euro 259,00 per spese oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge.

Atteso che:

- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Rilevato, pertanto, che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 225 del 30/11/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale venivano stanziati le risorse necessarie per la sentenza in oggetto;
- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) già allegato alla sopra richiamata deliberazione di Consiglio Comunale;
- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo comma, dove si prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio;
- il vigente Statuto Comunale;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  - il parere allegato alla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica del Dirigente ad interim del Servizio Legale in ordine al mero procedimento amministrativo - contabile di cui alla normativa sopra richiamata, non essendo in questa fase rinvenibile il servizio al quale è riconducibile il sorgere del debito a causa dei mutamenti organizzativi intercorsi;
  - il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 allegato alla presente proposta di provvedimento del Dirigente del Servizio Finanziario
  - l'atto del Presidente del Consiglio Comunale PG n. 66256 del 25/03/2020 "Misure di Contenimento Emergenza "Coronavirus" – Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale con la modalità della videoconferenza".
- l'art. 47 del Regolamento comunale di contabilità delib. di CC n.140/2018;

## **DELIBERA**

- a) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- b) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore di omissis pari all'importo complessivo così ammontante:
  - quanto a Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
  - quanto a Euro 9.013,72 a titolo di spese processuali (euro 6.000,00 per compensi, euro 259,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge);

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO EURO 19.013,72

derivante da sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.55/2020 pubblicata in data 24/07/2020.
- c) di dare atto che l'impegno nel bilancio di previsione 2020 trova copertura alla Missione/Programma 01.11, codice di Piano Finanziario 1.10.05.04.000, per la somma di Euro 19.013,72 stanziata con la sopracitata Delibera di Consiglio Comunale n.225 del 30/11/2020 avente ad oggetto la Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.193 del D.Lgs 267/2000;
- d) di prendere atto che, sussistendone le ragioni, l'Amministrazione potrà procedere in appello nelle sedi competenti dal momento che il presente atto non costituisce acquiescenza alla Sentenza;
- e) di trasmettere agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 nonché 47 del vigente regolamento di contabilità;
- f) di incaricare i competenti dirigenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Inoltre,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza al fine di consentire le ordinarie attività dell'Ente, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000, **dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione**, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto

### Documenti Allegati

#### Titolo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

#### Impronta

FA23BF256AA45AD7486C32C370003C470474CF4960B71808405A

AB198FA36D56

F7FC486F327935C967F4815A1D881DC2DC4F52CD6AAA35C9833

306A057C10329

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**IORI Matteo**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**GANDELLINI Dr. Stefano**